

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE CONTROLLATE E COLTIVATE AI SENSI DELL'ART. 124 DELLA L.R. 31/2008

Sommario

| | |
|--|----|
| 1) Introduzione e inquadramento normativo | 1 |
| 2) Territorio di applicazione | 2 |
| 3) Chi può presentare la domanda | 2 |
| 4) Condizioni per la presentazione della domanda | 2 |
| 5) Quando presentare la domanda | 3 |
| 6) A chi presentare la domanda | 3 |
| 7) Come presentare la domanda..... | 3 |
| 8) Documentazione da allegare | 3 |
| 8.1) Contenuti della relazione tecnica | 4 |
| 8.2) Contenuti del piano colturale | 5 |
| 9) Istruttoria da parte dell'Ente forestale | 5 |
| 10) Istruttoria da parte della Regione Lombardia e provvedimento di riconoscimento e durata del riconoscimento | 6 |
| 11) Comunicazioni post riconoscimento. | 7 |
| 12) Relazione annuale. | 8 |
| 13) Impegni del beneficiario..... | 9 |
| 14) Verifica del rispetto degli impegni. | 9 |
| 15) Cambio beneficiario. | 9 |
| 16) Rinnovo del riconoscimento. | 10 |
| 17) Decadenza del riconoscimento..... | 10 |
| 18) Scadenza del riconoscimento. | 10 |

1) Introduzione e inquadramento normativo

I presenti criteri disciplinano le modalità di riconoscimento di tartufaie controllate e di tartufaie coltivate, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) art. 124.

Ai sensi dell'art. 124 della l.r. 31/2008:

- comma 3: «Per tartufaie **controllate** si intendono le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioramento ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene».
- comma 4: «Per tartufaie **coltivate** si intendono quelle impiantate ex novo in territori a vocazione tartufigena.»

- comma 10: «*Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la raccolta dei tartufi è riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi.*»
- comma 11: «*Il diritto di raccolta si estende a tutti i tartufi di qualunque specie purché le zone riservate siano delimitate con tabelle.*»
- comma 14: «*I titolari e i conduttori dei fondi in cui insistono tartufaie controllate e coltivate non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 120 della l.r. 31/2008 per la raccolta dei tartufi nei fondi stessi.*»

I titolari e i conduttori dei fondi possono delegare per iscritto altri soggetti alla raccolta dei tartufi, i quali devono però possedere il "tesserino di idoneità".

Inoltre, ai sensi dell'art. 129, c. 3 bis della l.r. 31/2008 «*Chiunque, senza essere legittimato alla raccolta, ricerca tartufi nelle aree di raccolta riservata appositamente segnalate e tabellate secondo le disposizioni dell'articolo 124, munito degli animali e degli attrezzi di cui all'articolo 116, comma 2, o di altri mezzi equivalenti per funzione e utilità (nota: cani e vanghetto o zappetta), incorre nella sanzione amministrativa da 100,00 a 600,00 euro.*»

2) Territorio di applicazione

I presenti criteri si applicano nell'intero territorio della Regione Lombardia.

Le tartufaie possono tuttavia essere riconosciute solo «*in territori a vocazione tartufigena*», per la cui identificazione si farà riferimento alla «*Carta delle vocazioni tartufigene della Lombardia*» prevista dall'art. 118 della l.r. 31/2008, approvata con d.g.r. n. VIII/7310 del 11/12/2001 e successivamente modificata con d.g.r. VIII/19277 del 05/11/2004, pubblicata sul Geoportale della Lombardia, nell'[omonimo Servizio di mappa](#).

3) Chi può presentare la domanda

La richiesta può essere presentata da titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati (ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1985¹), di terreni a vocazione tartufigena.

4) Condizioni per la presentazione della domanda

Si intendono titolari o conduttori coloro i quali detengano, per diritto reale (proprietà, usufrutto ecc.), contratto (affitto o comodato) o concessione o altro titolo legittimante, fondi contraddistinti dai mappali puntualmente indicati nel [fascicolo aziendale](#), registrato nel vigente sistema informativo agricolo della Regione Lombardia e che coltivino o intendano coltivare, ad avvenuto riconoscimento, il fondo in loro possesso o proprietà.

¹ L. 752/1985 art. 4: «*I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.*

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.»

5) Quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata in ogni momento dell'anno.

6) A chi presentare la domanda

La domanda va presentata all'**ente forestale istruttore** in cui si trovano i terreni, come di seguito riportato:

- enti gestori dei parchi regionali, nel rispettivo territorio di competenza;
- Comunità montane, al di fuori dei territori di parchi o riserve, per il territorio di loro competenza;
- Provincia di Sondrio per il relativo territorio e competenti Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della Regione Lombardia, nel territorio esterno a parchi e Comunità montane.

Qualora i terreni si trovino a cavallo del territorio di due o più enti, la domanda va presentata all'ente nel cui territorio si trova la maggior parte della superficie interessata dalla domanda di riconoscimento. L'ente destinatario della domanda svolge le funzioni di ente forestale istruttore e acquisirà il parere degli altri enti interessati.

7) Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata tramite posta elettronica certificata all'ente forestale istruttore, con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata.

8) Documentazione da allegare

- 1) **Domanda di riconoscimento**, secondo il modello 1, messo a disposizione sul sito internet di Regione Lombardia, in cui si specificano fra l'altro i terreni e la tipologia di tartufaia (controllata o coltivata), con:
 - a. **dichiarazione di impegno** a:
 - effettuare l'impianto entro due anni (nel caso di nuova tartufaia coltivata);
 - effettuare la tabellazione della tartufaia entro tre mesi dal riconoscimento della tartufaia controllata o dalla messa a dimora della tartufaia coltivata;
 - comunicare prontamente all'ente forestale istruttore e alla Regione l'avvenuto impianto (nel caso di nuova tartufaia coltivata) e l'avvenuta tabellazione;
 - eseguire le cure colturali e le opere di miglioramento indicate all'art. 124 comma 7 della l.r. 31/2008 e previste dal piano colturale, allegato alla domanda;
 - comunicare annualmente all'ente forestale istruttore e alla Regione i dati sulla produzione e raccolta di tartufi;

- comunicare annualmente all'ente forestale istruttore e alla Regione le migliori eseguite;
 - rispettare eventuali altre prescrizioni indicate nel decreto di riconoscimento;
 - asportare prontamente le tabelle al termine del periodo di riconoscimento;
- 2) **Relazione tecnica**, firmata da un dottore forestale o dottore agronomo, o altro professionista competente per legge, attestante fra l'altro che, in base agli elementi pedoclimatici, vegetazionali e topografici, i terreni siano vocati alla tartuficoltura, in coerenza con le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene;
 - 3) **Cartografia in formato digitale**, sovrapponibile e georeferenziata (*shapefile*), indicante il perimetro esterno dell'area oggetto della richiesta, corredata da una tabella attributi come da modello messo a disposizione sul sito internet di Regione Lombardia;
 - 4) **Piano colturale**, firmato da un dottore forestale o dottore agronomo o altro professionista competente per legge, che individui gli interventi colturali e le migliori che il richiedente intende porre in atto nel periodo di riconoscimento, al fine di valorizzare la risorsa tartufigena. Il piano è semplificato per le tartufaie coltivate impiantate senza contributi pubblici, approfondito per le tartufaie coltivate impiantate con contributi pubblici e per le tartufaie controllate;
 - 5) **Dichiarazione** di aver preso conoscenza dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)", modello 3 che verrà messo a disposizione.

Tutti i documenti devono essere firmati da tutti i richiedenti, con firma digitale o elettronica o anche in modalità olografa, allegando in questo caso la scansione dei documenti di riconoscimento dei sottoscrittori. I documenti tecnici devono invece essere firmati con firma digitale o elettronica, tranne gli shapefiles, che non devono essere firmati.

8.1) Contenuti della relazione tecnica

La relazione tecnica contiene almeno i seguenti dati:

- 1) **descrizione stazionale**, con caratteristiche edafiche, climatiche e vegetazionali, accompagnata da documentazione fotografica georeferenziata, e indicazione della potenzialità tartufigena, anche con riferimento alla carta delle vocazioni e potenzialità tartufigene; per quanto attiene all'aspetto vegetazionale, si indicheranno sia la vegetazione forestale, sia le specie arboree e arbustive presenti "fuori foresta" nell'area oggetto della domanda e nella fascia limitrofa, evidenziando in particolare la presenza di specie simbiotici coi tartufi; nel caso della tartufaia coltivata, la relazione contiene anche la mappa dell'impianto con indicazione del sesto d'impianto e relativa localizzazione delle specie da mettere a dimora e tartufo consociato;
- 2) in caso di tartufaia **coltivata**:
 - a) specie, arboree o arbustive, da mettere a dimora, numero di piante per specie (specificando con quali specie simbiotici), provenienza del postime, età o dimensione delle piante, sesto d'impianto previsto;
 - b) dichiarazione del tecnico che nei terreni su cui effettuerà l'impianto non vi sono elementi pedo-climatici avversi (es. aree tecnicamente non idonee all'impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o arido senza possibilità concreta di irrigazione) o vincoli legali (es. servitù, vincoli paesaggistici) che impediscono o creano ostacoli alla piantagione;

- 3) in caso tartufaia **controllata**:
- a) caratteristiche del bosco preesistente, tipo forestale, specie presenti, altre informazioni selvicolturali coerenti con le informazioni contenute nel Geoportale della Lombardia, in particolare per quanto riguarda il [perimetro del bosco](#);
 - b) specie di tartufi presenti;
 - c) eventuale previsione, nel caso di tartufaie di "tartufo nero", di rinfoltimento del bosco con specie arboree o arbustive micorizzate (nel qual caso, devono essere forniti i dati del punto 2-a).

8.2) Contenuti del piano colturale

Il **piano colturale** illustra in dettaglio le cure manutentive e le migliorie che il richiedente si impegna ad attuare, successivamente alla messa a dimora della tartufaia coltivata o al riconoscimento della tartufaia controllata, con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 124 c. 7 della l.r. 31/2008, ossia:

- a. decespugliamento o diradamento delle piante arboree, da eseguirsi almeno ogni tre anni;
- b. trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio di matricine delle specie simbiotici coi tartufi²;
- c. potatura delle piante simbiotici³;
- d. messa in opera di graticciate trasversali sulle superfici delle cave, per evitare erosioni superficiali;
- e. drenaggio e governo delle acque superficiali;
- f. irrigazioni di soccorso;
- g. messa a dimora di nuove piante arboree o arbustive;
- h. ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

9) Istruttoria da parte dell'Ente forestale

L'ente forestale istruttore istruisce la domanda ricevuta e verifica la **presenza** di tutta la documentazione necessaria.

Qualora uno o più documenti siano mancanti, l'ente forestale istruttore chiede via pec una integrazione al richiedente. I termini per il procedimento sono **interrotti** e decorrono da zero dalla consegna della documentazione mancante.

Qualora invece l'ufficio istruttore rilevi che i documenti già consegnati non siano esaustivi o comunque ritenga necessario chiedere ulteriori approfondimenti, chiede via pec una integrazione documentale al richiedente. I termini per il procedimento sono **sospesi** e riprendono dalla consegna della documentazione mancante.

² Ovviamente, questo punto non è necessario per le tartufaie coltivate, essendo impiantate su terreni agricoli e non in boschi preesistenti;

³ Se tecnicamente opportuno.

In entrambi i casi, il richiedente deve fornire la documentazione richiesta entro **21 giorni** dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'istruttoria si conclude negativamente e l'istanza viene archiviata, con invio di apposita comunicazione al richiedente.

Analogamente, qualora sia necessario acquisire il **parere di altri Enti forestali** in quanto i terreni si trovano in parte all'esterno del territorio di propria competenza, l'Ente forestale istruttore chiede un parere via pec all'Ente interessato, inviando tutta la documentazione in proprio possesso. Il parere del secondo Ente deve essere reso entro **45 giorni**. Nel frattempo, i termini per il procedimento sono **sospesi**.

In base alla documentazione ricevuta, l'Ente forestale istruttore effettua un **sopralluogo**, redigendo apposito "verbale di sopralluogo" sintetico, e verifica in particolare:

- a) la **coerenza** della relazione tecnica con lo stato di fatto rilevato nel sopralluogo e con la documentazione tecnica disponibile, in particolare quella pubblicata nel Geoportale della Lombardia;
- b) la **bontà tecnica** del piano colturale;
- c) nel caso di tartufaia controllata, che la superficie da destinarsi alle aree di raccolta riservata **non superi** il cinque per cento del territorio potenzialmente vocato di ogni comune (come disposto dall'art. 124, c. 6, l.r. 31/2008).

Al termine delle verifiche istruttorie, il funzionario istruttore predispone e sottoscrive apposito "**verbale istruttorio**", dando atto delle verifiche effettuate, emergenti dal verbale di sopralluogo e riportando eventuali prescrizioni tecniche integrative, e lo sottopone al proprio dirigente, che lo controfirma.

L'ente forestale invia via pec il "verbale istruttorio" al richiedente, che entro **15 giorni** può formulare controdeduzioni, via pec. Durante tale periodo, il procedimento è sospeso. In assenza di **controdeduzioni**, il "verbale istruttorio" diventa definitivo. In caso di controdeduzioni, il "**verbale istruttorio**" è **integrato**, accogliendo (in tutto o in parte) o rigettando le controdeduzioni ricevute, indicando in ogni caso la relativa motivazione.

Successivamente, l'ente forestale istruttore trasmette l'**esito istruttorio** via pec alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Struttura *Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo*, formulando una esplicita e chiara **proposta** di accoglimento o di rigetto dalla domanda. Alla comunicazione è allegato il "verbale istruttorio", il "verbale di sopralluogo" e tutta la documentazione pervenuta.

L'invio alla Regione Lombardia dell'esito istruttorio deve avvenire entro **novanta giorni** dal ricevimento della presentazione della domanda iniziale, salvo interruzioni o sospensioni del procedimento.

10) Istruttoria da parte della Regione Lombardia e provvedimento di riconoscimento e durata del riconoscimento

La Struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo", una volta ricevuta la documentazione da parte dell'Ente forestale, verifica la completezza e la coerenza della documentazione ricevuta.

In caso di parere **contrario** al riconoscimento da parte dell'ente forestale, il dirigente della "Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo" emette il provvedimento di diniego al riconoscimento.

Qualora il parere dell'ente forestale sia **favorevole** al riconoscimento, il dirigente della "Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo" trasmette la documentazione stessa al Collegio degli esperti, previsto dall'art. 119 della l.r. 31/2008, integrando la trasmissione con un proprio **parere tecnico amministrativo**.

Qualora il **Collegio degli esperti** esprima parere **favorevole** al riconoscimento, il dirigente della "Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo", con proprio atto, riconosce la tartufaia.

In caso di parere **contrario** al riconoscimento da parte del Collegio degli esperti, il dirigente della "Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo" invia il parere del collegio degli esperti via pec al richiedente, che entro **15 giorni** può formulare controdeduzioni, sempre via pec. Durante tale periodo, il procedimento è sospeso. In assenza di **controdeduzioni**, il diniego diventa definitivo.

Le eventuali controdeduzioni ricevute sono trasmesse al Collegio degli esperti, il quale può accoglierle (in tutto o in parte) o rigettarle, indicando in ogni caso la motivazione.

Successivamente, il dirigente della "Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo", con proprio atto, emette il provvedimento di riconoscimento o di diniego al riconoscimento.

Il provvedimento è emesso entro **60 giorni** dal ricevimento della documentazione da parte dell'Ente forestale e può contenere prescrizioni, proposte dall'ente forestale, dal Collegio degli esperti o di propria iniziativa.

Il provvedimento è trasmesso via pec al richiedente, all'ente forestale istruttore e al Comando Legione Carabinieri Forestale della Lombardia ed esplicita la **durata del riconoscimento**, che decorre dalla data del provvedimento ed è stabilita dalla legge regionale, ossia è pari a:

- 5 anni, nel caso di tartufaie controllate (ai sensi dell'art. 124, c. 5 della l.r. 31/2008);
- 15 anni, nel caso di tartufaie coltivate (ai sensi dell'art. 124, c. 6 della l.r. 31/2008).

Il riconoscimento è rinnovabile secondo quanto previsto dal paragrafo 16.

In caso di riconoscimento, la Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo provvede a far aggiornare l'apposito Servizio di mappa "[Aree a raccolta riservata di funghi e tartufi](#)" sul **Geoportale** della Lombardia e a pubblicare il decreto di riconoscimento sul portale regionale.

11) Comunicazioni post riconoscimento.

Il destinatario del riconoscimento:

- Nel caso di tartufaie **coltivate** effettua l’impianto entro due anni dalla data del decreto; entro 30 giorni dal termine dei lavori di nuovo impianto, informa con apposita pec l’ente forestale istruttore e la Regione Lombardia, inviando contestualmente una mappa dell’impianto con localizzazione precisa delle specie messe a dimora e delle specie di tartufo inoculate;
- effettua la tabellazione della tartufaia entro tre mesi dal termine dei lavori di nuovo impianto.
- Nel caso di tartufaie **controllate e coltivate**, il destinatario del riconoscimento effettua la tabellazione della tartufaia entro tre mesi dalla data del decreto di riconoscimento:-

In ambo i casi (**tartufaie coltivate e controllate**), il destinatario del riconoscimento, entro 30 giorni dalla posa delle tabelle, informa dell’avvenuta tabellazione con apposita pec sia l’ente forestale istruttore che la Regione Lombardia.

Si ricorda che le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente e il successivo, con la scritta in stampatello ben visibile da terra:

RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA
(l.r. 31/2008, art. 124)

12) Relazione annuale.

Con decorrenza dall’anno solare successivo a quello del riconoscimento regionale, il titolare del riconoscimento trasmette **entro il 31 marzo di ogni anno** alla Regione Lombardia e all’Ente forestale istruttore una **relazione annuale**, riferita all’anno solare precedente, in cui riporta:

- 1) Nel caso di tartufaie **controllate**:
 - a) le cure colturali e le migliorie realizzate, secondo il piano delle migliorie a suo tempo approvato;
 - b) l’elenco, distinto per tipologia, dei nominativi dei soggetti ai quali è stato rilasciato, nell’anno solare precedente, il permesso di raccolta;
 - c) l’importo introitato a seguito del rilascio dei permessi di raccolta;
 - d) la quantità stimata in peso (kg) dei *Tuber* raccolti, suddivisi per le diverse specie ritrovate;
 - e) l’indicazione cartografica delle aree maggiormente produttive, con la stima della quantità (kg) estratte per ettaro.
- 2) Nel caso di tartufaie **coltivate**, con decorrenza dall’anno successivo all’impianto:
 - a) relativamente alla prima annualità, i lavori realizzati per la messa a dimora, le specie arboree e arbustive impiegate, le micorrizzazioni presenti e il sesto d’impianto;
 - b) le cure colturali e le migliorie realizzate, secondo il piano delle migliorie a suo tempo approvato;
 - c) la quantità stimata in peso (kg) dei *Tuber* raccolti, suddivisi per le diverse specie ritrovate;

Per i punti indicati dalle lettere 1a), 2a) e 2b), è indispensabile l'invio di documentazione fotografica di corredo.

13) Impegni del beneficiario.

Il beneficiario deve:

- 1) in caso di tartufaia coltivata, mettere a dimora la stessa entro due anni dal riconoscimento;
- 2) entro 30 giorni dal termine dei lavori di nuovo impianto, informare con apposita pec l'ente forestale e la Regione Lombardia;
- 3) tabellare la tartufaia oggetto del provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dal riconoscimento o dalla messa a dimora della tartufaia coltivata;
- 4) effettuare le manutenzioni e i lavori previsti dal piano colturale;
- 5) mettere in atto le eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di riconoscimento;
- 6) trasmettere via pec entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione Lombardia, e all'Ente forestale istruttore, la relazione annuale indicata al paragrafo precedente;
- 7) al termine del periodo di riconoscimento, asportare prontamente le tabelle (salvo che sia in corso l'iter di rinnovo del riconoscimento).

14) Verifica del rispetto degli impegni.

L'ente forestale istruttore per l'istruttoria effettua una verifica del rispetto degli impegni e in particolare:

- verifica l'invio della **relazione annuale**, di cui al paragrafo 12, e la completezza delle informazioni ivi contenute;
- effettua periodicamente dei sopralluoghi in loco, anche senza preavviso, al fine di controllare la presenza di **idonea tabellazione**, la permanenza in essere della tartufaia e l'avvenuta esecuzione delle **cure colturali** e delle **migliorie** previste dal piano, ove obbligatorio;
- al termine del periodo di riconoscimento, verifica l'avvenuta **asportazione delle tabelle**.

È obbligatorio un sopralluogo dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuta tabellazione.

L'ente forestale comunica via pec alla Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo gli esiti delle verifiche.

15) Cambio beneficiario.

In caso di decesso o malattia invalidante del beneficiario oppure di chiusura, alienazione o fallimento dell'azienda beneficiaria, il soggetto che subentra in possesso dei terreni su cui si trova la tartufaia, e che abbia registrato i terreni stessi sul proprio fascicolo aziendale, può chiedere il subentro via pec alla Struttura *Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo*, purché si assuma i relativi impegni. La richiesta è accolta o negata entro 60 giorni dalla richiesta.

In caso di diniego al cambio beneficiario, il riconoscimento decade.

16) Rinnovo del riconoscimento.

Il beneficiario del riconoscimento può, quando manca meno di un anno alla scadenza del riconoscimento della tartufaia, presentare istanza di rinnovo del riconoscimento, secondo le medesime regole contenute nella presente deliberazione circa il riconoscimento ex novo delle tartufaie.

17) Decadenza del riconoscimento.

Il riconoscimento decade, con provvedimento del dirigente della Struttura *Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo* della Regione Lombardia, anche su proposta dell'ente forestale istruttore, in caso di:

- **mancato rispetto degli impegni** indicati al paragrafo 13;
- **diniego al cambio beneficiario**;
- **decesso** della persona fisica beneficiaria oppure chiusura, alienazione o fallimento dell'azienda beneficiaria, in mancanza di richiesta di cambio beneficiario entro sei mesi dall'evento;
- qualora si rilevi che nella domanda di riconoscimento siano state rese **dichiarazioni false**, tali da indurre la Pubblica Amministrazione a rilasciare un riconoscimento a cui non si aveva diritto (art. 75 del D.P.R. 445/2000).

Il dirigente suddetto invia al beneficiario del riconoscimento la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, concedendo contestualmente al beneficiario un periodo massimo di **30 giorni** per inviare le proprie controdeduzioni oppure per adempiere agli impegni non rispettati. Qualora il beneficiario adempia alle mancanze nei termini prescritti o fornisca valide controdeduzioni, il procedimento di decadenza viene archiviato.

18) Scadenza del riconoscimento.

In caso di mancata richiesta di rinnovo, il riconoscimento viene automaticamente meno al termine del periodo stabilito nel provvedimento originario, senza necessità di specifico provvedimento.

L'ente forestale istruttore effettua un **sopralluogo** per verificare l'asportazione delle tabelle e comunica l'esito della verifica alla Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo.

In caso di avvenuta asportazione delle tabelle, la pratica viene archiviata.

In caso di mancata asportazione delle tabelle, l'ente forestale istruttore diffida l'interessato ad asportare le tabelle entro un congruo termine, non superiore a un mese.

In caso di inottemperanza, l'ente forestale istruttore provvede a far asportare le tabelle, addebitandone il costo al titolare del riconoscimento scaduto.

L'ente forestale istruttore comunica l'esito alla Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo.